

## **DCO 90/2020/R/GAS**

**Ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia  
n. 38/2020, di annullamento parziale della  
deliberazione dell'Autorità 32/2019/R/gas -  
Orientamenti relativi alla rideterminazione  
dell'elemento UG2k applicato ai clienti finali**

**Osservazioni e proposte Anigas**

*Milano, 20 aprile 2020*

## PREMESSA

Il presente documento contiene le osservazioni Anigas al DCO 90/2020/R/GAS con cui l'Autorità presenta i propri orientamenti in merito alle modalità per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 38/2020, di annullamento parziale della delibera 32/2019/R/gas (sentenza n. 38/2020).

## OSSERVAZIONI GENERALI

In linea generale Anigas apprezza la volontà dell'Autorità di ottemperare alla sentenza n. 38/2020, rideterminando l'ambito soggettivo di applicazione della delibera 32/2019, tenendo al contempo conto degli importi già corrisposti, a mezzo dell'elemento UG2k dai clienti finali con consumi annui inferiori a 200.000 Smc, nonché mantenendo le tempistiche di ristoro dei venditori già individuate nella delibera 32/2019.

Secondo Anigas la modalità di ottemperanza alla sentenza n. 38/2020 deve essere definita secondo criteri che perseguono al contempo la **semplicità**, la **minimizzazione dei costi complessivi per il sistema** e la **rapidità, in una logica di analisi costi-benefici, anche tenuto conto del limitato arco temporale in cui tale soluzione dispiegherebbe i propri effetti e senza mettere in discussione, come peraltro affermato dall'Arera nel DCO, le tempistiche previste per il riconoscimento degli ammontari agli operatori beneficiari di cui all'articolo 3.3 della delibera 32/2019.**

Inoltre, alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria legata al COVID-19 e al fatto che già molti interventi sui sistemi ICT pianificati per questi mesi sono stati posticipati per l'impossibilità ad effettuarli da remoto, **si rende necessario trovare una soluzione che minimizzi le nuove implementazioni a livello di sistemi informatici aziendali, tenuto conto dell'oggettiva difficoltà per molti esercenti l'attività di vendita e imprese di distribuzione a pianificare e "trovare spazio" per nuovi interventi sui sistemi ICT.**

Rispetto ai criteri sopra individuati, la proposta dell'Autorità illustrata nel DCO presenta delle criticità in ragione delle osservazioni che saranno più compiutamente rappresentate nel proseguo. In particolare, l'applicazione di due valori distinti della componente UG2k su due diversi gruppi di clienti comporterebbe per alcuni operatori interventi nei sistemi di fatturazione non compatibili con le tempistiche proposte e una valutazione costo/opportunità disottimale, trattandosi di una modifica che avrebbe effetto per un periodo di tempo limitato e riguarderebbe una percentuale irrisoria di pdr.

Alternativamente agli orientamenti illustrati nel DCO, Anigas suggerisce l'adozione della seguente proposta:

- i) applicazione a tutti i pdr della componente UG2c (come avviene oggi) con valorizzazione della componente pari alla somma dell'attuale elemento UG2c + valore elemento per UG2k, come stimato da Arera nel DCO per i clienti che non hanno ancora contribuito al pagamento della UG2k, il valore di UG2c, quindi, sarebbe lo stesso per tutti i pdr;
- ii) applicazione di un valore negativo di UG2k ai clienti con consumi annui fino a 200.000 Smc per ristorarli di quanto hanno già contribuito (in modo che l'applicazione congiunta della componente UG2c e della componente negativa UG2k porti all'applicazione – per tali clienti – di un valore allineato a quanto ipotizzato da Arera nel suo DCO);
- iii) versamento periodico da parte del distributore delle somme complessivamente introitate con l'elemento UG2c al netto di quanto "scontato" con l'elemento negativo UG2k – in maniera unica e indistinta alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), che poi procederebbe ad effettuare il giroconto delle somme da attribuire al Conto relativo alla regolazione dei pagamenti delle somme spettanti ai venditori interessati dalla rideterminazione del coefficiente k.

Tale soluzione permetterebbe infatti di limitare gli impatti sugli esercenti l'attività di vendita e sui distributori di gas naturale, in particolare evitando loro di implementare rilevanti modifiche ai propri sistemi ICT e di fatturazione e di implementare flussi informativi / inserire nuove informazioni nell'ambito del RCUGAS relativi ai valori di CAPDR 2019 dei clienti finali fotografati a una certa data come clienti finali che hanno già contribuito al pagamento della UG2k.

Infatti, laddove il perimetro dei clienti ai quali applicare la UG2k "negativa" fosse individuato con le medesime logiche previste dalla delibera 32/2019 (clienti con consumi fino a 200.000 Smc/a, individuati in base al CAPDR reso disponibile dal SII ai sensi dell'articolo 22 del TISG, tale soluzione sarebbe implementabile dall'1 luglio 2020.

Laddove invece l'Autorità volesse identificare in maniera statica il perimetro dei clienti finali da ristorare per effetto dei versamenti già effettuati ai sensi della delibera 32/2019, allora la cristallizzazione di tale insieme di clienti finali richiederebbe ulteriori sviluppi in termini di flussi informativi a favore delle società di vendita che altrimenti dall'1 ottobre 2020 perderebbero tale informazione nel data base dei clienti finali. Ciò in quanto il CAPDR reso disponibile dal SII ai sensi dell'articolo 22 del TISG e valido fino al 30 settembre 2020 verrebbe sostituito dal dato relativo al CAPDR valido dall'1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021 e così in seguito.

Tale informazione del CAPDR 2019, che potrebbero trovare implementazione nella RCUGAS o in flusso ad hoc, risulterebbe necessaria per la gestione degli switching dei clienti finali.

## OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

### **Q1. Si condividono le modalità di raccolta del gettito illustrate? Se no, per quali motivi?**

Le modifiche al meccanismo di raccolta della componente UG2k proposta al capitolo 2 della consultazione in oggetto si basano sui seguenti principi: (i) ampliamento della platea dei soggetti a cui applicare la componente UG2k (tutti i pdr della rete di distribuzione); (ii) applicazione di un valore della componente UG2k differenziato per due gruppi di clienti: un valore più alto per i clienti che inizieranno a pagare la componente UG2k al momento dell'entrata in vigore della delibera che seguirà la consultazione e un valore più basso per i clienti che hanno già iniziato a contribuire al meccanismo a partire da aprile 2019 e che la consultazione propone di individuare una volta per tutte come i *“clienti per i quali il valore del CA<sub>PDR</sub> reso disponibile dal SII ai sensi dell'articolo 22 del TISG e valido fino al 30 settembre 2020 sia pari o inferiore a 200.000 Smc/anno”* (senza prevedere quindi l'aggiornamento della platea di clienti in base al CA del nuovo anno termico, ma cristallizzando la situazione ad oggi).

Questo meccanismo pone due diversi ordini di problemi per gli operatori della filiera:

- La classificazione dei clienti – da ora fino alla fine dell'applicazione del meccanismo - basata sul CA<sub>PDR</sub> dell'a.t. 2019/20 non è gestibile da parte delle società di vendita in presenza di un portafoglio clienti dinamico: si pone infatti il problema degli switch-in acquisiti a partire da agosto 2020 (per i quali ai venditori entranti viene reso disponibile il CA del nuovo anno termico, ma non quello dell'anno 2019/20 sul quale dovrebbe invece basarsi la classificazione); ciò rende necessario un flusso di comunicazione per superare l'asimmetria informativa o l'inserimento di tale informazione “statica” nella RCUGAS, con lo sviluppo comunque di flussi ad hoc per tale finalità.
- La previsione di 2 valori diversi della componente UG2k per i 2 diversi gruppi di clienti (qualunque sia la modalità con cui tali gruppi vengono individuati) comporterebbe per gli operatori una modifica ai sistemi di fatturazione che si sostanzierebbe nella previsione di una nuova componente e ciò implicherebbe:
  - tempistiche non compatibili con quanto prefigurato in consultazione (applicazione del nuovo meccanismo a partire da luglio 2020);
  - una valutazione costo/opportunità disottimale, sia lato vendita che lato distribuzione, trattandosi di una modifica che avrebbe effetto per un periodo di tempo limitato (12/18 mesi, tenuto conto che non

devono essere messe in discussione le tempistiche previste per il riconoscimento degli ammontari agli operatori beneficiari di cui all'articolo 3.3 della delibera 32/2019/R/GAS) e riguarderebbe una percentuale irrisoria di clienti rispetto all'intero portafoglio (circa 8.000 pdr su un totale di oltre 20 milioni di pdr).

Tenuto conto delle difficoltà di molti esercenti l'attività di vendita e imprese di distribuzione a pianificare nuovi interventi sui sistemi ICT, per effetto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria legata al COVID-19 che ha reso necessario il posticipo anche degli interventi già pianificati per questi mesi per l'impossibilità ad effettuarli da remoto, **si rende necessario trovare una soluzione che minimizzi le nuove implementazioni a livello di sistemi informatici aziendali.**

Alternativamente agli orientamenti illustrati nel DCO, Anigas suggerisce l'adozione di una differente soluzione, che a parere della scrivente persegue al contempo la **semplicità, la minimizzazione dei costi complessivi per il sistema e la rapidità, in una logica di analisi costi-benefici, anche tenuto conto del limitato arco temporale in cui tale soluzione dispiegherebbe i propri effetti e senza mettere in discussione, come peraltro affermato dall'Arera nel DCO, le tempistiche previste per il riconoscimento degli ammontari agli operatori beneficiari di cui all'articolo 3.3 della delibera 32/2019.**

Si rimanda alle osservazioni generali per i dettagli della proposta alternativa suggerita.

***Q2. Si condivide l'applicazione dell'elemento UG2k ai primi 200.000Smc annui? Se no per quale motivo?***

L'applicazione dell'elemento UG2k ai primi 200.000 Smc annui di consumi risulta condivisibile.

***Q3. Si condividono le modalità di identificazione dei due insiemi di clienti cui applicare l'elemento UG2k come rimodulato? Se no per quale motivo?***

Le modalità di identificazione dei due insieme di clienti cui applicare l'elemento UG2k come rimodulato comporterebbe per gli operatori una modifica ai sistemi di fatturazione - che si sostanzierebbe nella previsione di una nuova componente - e ciò implicherebbe:

- tempistiche non compatibili con quanto prefigurato in consultazione (applicazione del nuovo meccanismo a partire da luglio 2020);
- una valutazione costo/opportunità disottimale, sia lato vendita che lato distribuzione, trattandosi di una modifica che avrebbe effetto per un periodo di tempo limitato (12/18 mesi, tenuto conto che non devono

essere messe in discussione le tempistiche previste per il riconoscimento degli ammontari agli operatori beneficiari di cui all'articolo 3.3 della delibera 32/2019/R/GAS) e riguarderebbe una percentuale irrisoria di clienti rispetto all'intero portafoglio (circa 8.000 pdr su un totale di oltre 20 milioni di pdr);

- la necessità di implementare dei flussi di comunicazione per superare l'asimmetria informativa legata alla classificazione dei clienti – da ora fino alla fine dell'applicazione del meccanismo - basata sul  $CA_{PDR}$  dell'a.t. 2019/20; tale “staticità” non risulta immediatamente gestibile da parte delle società di vendita in presenza di un portafoglio clienti dinamico, ponendo di fatti problemi nel caso di switch-in acquisiti a partire da agosto 2020 (per i quali ai venditori entranti viene reso disponibile il CA del nuovo anno termico, ma non quello dell'anno 2019/20 sul quale dovrebbe invece basarsi la classificazione).

Per ovviare a tali criticità, Anigas suggerisce una soluzione alternativa che al contempo garantisce l'applicazione di un valore della componente UG2k differenziato per i due gruppi di clienti: un valore più alto per i clienti che inizieranno a pagare la componente UG2k al momento dell'entrata in vigore della delibera che seguirà la consultazione e un valore più basso per i clienti che hanno già iniziato a contribuire al meccanismo a partire da aprile 2019 e che sono caratterizzati da un  $CA_{PDR}$  pari o inferiore a 200.000 Smc/anno.

#### ***Q4. Si condividono le tempistiche illustrate?***

Come già evidenziato nelle precedenti risposte, la soluzione prospettata nel DCO non risulta percorribile e implementabile nelle tempistiche illustrate.

Tale soluzione sarebbe presumibilmente implementabile dall'1 gennaio 2021, sebbene disottimale per i motivi già illustrati.

Tuttavia, posto che riteniamo fondamentale il **mantenimento delle tempistiche della seconda e terza sessione di pagamento previste all'articolo 3.3 della delibera 32/2019 in favore dei venditori interessati, chiediamo che il dimensionamento delle aliquote dell'elemento UG2k sia effettuato dall'Autorità in modo coerente al perseguimento di tale obiettivo.**

Nonostante una diversa tempistica di applicazione, un corretto dimensionamento delle aliquote dell'elemento UG2k può garantire l'allineamento del gettito dell'elemento UG2k rispetto agli importi da riconoscere secondo le scadenze già previste, così da non contrastare l'interesse loro riconosciuto dalla sentenza del Consiglio di Stato alla riscossione delle somme spettanti.